

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione che, a qualsiasi titolo, pervengano ad Unioncamere Emilia-Romagna.

Per dichiarazione sostitutiva di certificazione si intende quel documento, sottoscritto dall'interessato, presentato in sostituzione del certificato rilasciato da una Pubblica Amministrazione avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche come da definizione dell'art. 1, lett. g), del D.P.R. 445/2000.

I controlli effettuati da Unioncamere E.R. ai sensi del presente regolamento sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi, anche al fine di ottenere benefici.

Art. 2

Tipologia dei controlli

Unioncamere E.R. è tenuta ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate; tali controlli di norma vengono effettuati a campione, ovvero, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con l'analisi sistematica di tutte le dichiarazioni oggetto di controllo.

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione possono consistere in verifiche dirette od indirette presso le Amministrazioni che certificano stati, qualità e fatti oggetto di dichiarazione e che, in ogni caso, siano in possesso di dati ed informazioni relative alle stesse.

Le verifiche dirette sono eseguite accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento automatico informatico o telematico tra banche dati.

Le verifiche indirette sono compiute nei casi in cui si renda necessario acquisire informazioni di riscontro sulle dichiarazioni rese, chiedendo, anche attraverso strumenti telematici ed informatici, conferma scritta ai competenti uffici dell'Amministrazione che detiene i dati.

I controlli sono successivi all'adozione del provvedimento per il quale la dichiarazione è propedeutica o preliminare, salvo che, per la natura di quest'ultimo, detti controlli debbano essere svolti in un momento precedente a quello dell'adozione, e vengano effettuati esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai soggetti destinatari/interessati dal provvedimento stesso.

Art. 3

Modalità dei controlli

I controlli a campione vengono effettuati a cadenza semestrale e riguarderanno almeno una dichiarazione sostitutiva scelta in base al principio di casualità statistica.

Art. 4

Termine per l'effettuazione dei controlli

I controlli devono compiersi entro l'anno di riferimento.

Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento motivato del Segretario generale.

Art. 5

Rilevazione di errori sanabili e imprecisioni

Qualora nel corso dei controlli si evidenzino errori e/o imprecisioni rilevabili d'ufficio che non costituiscano falsità, ovvero che riguardino aspetti formali e di procedura i soggetti interessati sono invitati dal responsabile del procedimento ad integrare o a rettificare la dichiarazione entro quindici

giorni dal ricevimento della richiesta scritta, inoltrata anche con mezzi telematici che consentano la rilevazione della data certa.

Decorso inutilmente detto termine, il responsabile del procedimento emanerà provvedimento formale di rigetto o decadenza.

Art. 6

Responsabilità del dichiarante

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Nel caso in cui si verifichi tale fattispecie, il Segretario Generale dovrà inoltrare relativa denuncia alla competente Autorità giudiziaria.

Ferma restando la responsabilità del dichiarante, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Ente ed il suo personale non sono responsabili per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Art. 7 Rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal predetto regolamento si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.